



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

REGOLAMENTO

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

approvato con provvedimento
consiliare n. 16 del 25.06.2003

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

ART. 1

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o, in caso di impedimento, dal Vice-Sindaco ed in assenza anche di quest'ultimo dal Consigliere anziano.
2. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco o dal suo delegato, il Vicesindaco. Per la predisposizione dell'elenco degli argomenti, il Sindaco o il suo delegato può interpellare il capigruppo del Consiglio Comunale. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.
3. Le proposte sono iscritte all'ordine del giorno dopo essere state istruite dagli uffici competenti ed acquisiti i prescritti pareri.
4. Il Sindaco convoca il Consiglio Comunale in via ordinaria, straordinaria o d'urgenza con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.
5. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta.
6. Nel caso di convocazione straordinaria l'avviso della convocazione deve essere notificato ai consiglieri comunali almeno tre giorni prima della seduta. Nel caso di convocazione d'urgenza tale termine è ridotto a sole ventiquattro ore.
7. L'avviso di convocazione ordinaria può contenere anche l'indicazione di eventuali sedute di seconda convocazione da tenersi in data successiva a quella di prima convocazione qualora non si raggiunga il quorum previsto per la seduta ordinaria.
8. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'esame e l'approvazione dei bilanci (preventivo e consuntivo), dei piani e di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi previsti dall'art. 193 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
9. Il Consiglio comunale si riunisce in seduta straordinaria nei casi d'urgenza o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati; in tale ultimo caso si provvede alla convocazione del Consiglio in un termine non superiore a venti giorni.
10. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi incontingibili ed urgenti e sia accertata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
11. La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:

- mediante il messo comunale;
- mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta;
- mediante modalità equipollenti;
- mediante strumenti telematici o informatici.

12. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all'Albo Pretorio insieme a ll'ordine del giorno e divulgato alla cittadinanza nei modi e luoghi indicati dal Sindaco.

13. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono sottoscritte dal Presidente di seduta e dal Segretario comunale.

14. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Il Consiglio si riunisce in seduta segreta quando discute su persone o su dati personali sensibili a norma della Legge 675/96. Il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati: alla seconda convocazione, che avrà luogo in un altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno 1/3 dei membri, escluso il Sindaco. Restano esclusi i casi nei quali è prevista una maggioranza qualificata. Ai fini della validità delle sedute è computato tra i presenti anche il consigliere che dichiara di astenersi dal voto, non è invece, computato tra i presenti ai fini predetti il consigliere che al momento del voto si allontana dall'aula.

15. Il Consiglio Comunale vota, di regola, in forma palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone nei casi e con le modalità di cui all'art. 11 comma 6.

16. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo che siano richieste dalla legge o dallo statuto maggioranze qualificate. Il consigliere che dichiara di astenersi di votare o che non renda alcuna dichiarazione di voto o che si allontani dall'aula al momento del voto o che non depositi, in caso di votazione segreta, la scheda nell'urna, non è computato nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza. Pure a tali fini, nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti

ART. 2

1. In casi di particolare urgenza l'Ordine del Giorno può essere integrato da un elenco suppletivo di argomenti. Se l'O.d.G. è già stato notificato ai Consiglieri le integrazioni saranno comunicate dal Sindaco di norma almeno 24 ore prima della seduta.

ART. 3

1. Gli argomenti vengono discussi nell'ordine indicato nell'avviso di convocazione.
2. L'ordine degli argomenti da porre in discussione può essere modificato quando il Sindaco, di propria iniziativa o su richiesta di un consigliere, ne faccia formale proposta. In caso di dissenso decide il Consiglio, con votazione palese.
3. Possono intervenire sulla proposta di inversione, oltre al proponente, i capigruppo eletti in consiglio.

ART. 4

1. L'esame di un argomento ha inizio con l'enunciazione dell'oggetto da parte del Sindaco il quale, poi, lo illustra o lo fa illustrare dal relatore. Quindi il Sindaco apre la discussione.
2. L'argomento può anche essere illustrato a mezzo di una relazione scritta da consegnare ai consiglieri almeno due giorni prima della discussione.
3. Il Sindaco può convocare funzionari comunali o tecnici esterni per illustrare il contenuto dei singoli provvedimenti.

ART. 5

1. Il Consigliere che intende intervenire sull'argomento in discussione deve farne richiesta al Sindaco il quale accorda la parola nell'ordine delle richieste. Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione ed a nessuno è permesso interromperlo all'infuori del Sindaco, per richiamo alle norme regolamentari.
2. I Consiglieri iscritti a parlare possono protrarre l'intervento per un massimo di 10 minuti, salvo proposta di diversa durata presentata da almeno un consigliere all'inizio della seduta e votata a maggioranza.
3. L'oratore, nella sua esposizione, non potrà discostarsi dall'argomento in esame, esprimendo in modo conciso il proprio pensiero. Il Sindaco può invitare l'oratore a rimanere in argomento ed a rispettare il tempo eventualmente fissato per la durata dell'intervento.
4. Non è ammesso più di un intervento per ciascun Consigliere sullo stesso argomento se non per questione pregiudiziale o per mozione d'ordine o per fatto personale o per dichiarazione di voto. E' consentito intervenire in replica, secondo l'ordine delle richieste, solo dopo che i Consiglieri prenotati per la prima volta abbiano effettuato il proprio intervento. La replica avrà una durata non superiore ai cinque minuti.

ART. 6

1. E' questione pregiudiziale la proposta di escludere dalla discussione o dal voto un argomento all'ordine del giorno. Le richieste di esclusione, sospensione o rinvio di un argomento all'ordine del giorno devono essere proposte prima che abbia inizio la discussione.
2. Saranno però ammesse anche nel corso della discussione le richieste di sospensione o rinvio ove se ne palesi l'opportunità e la maggioranza del Consiglio si dichiari favorevole. Le predette richieste sono sempre sottoposte al voto del consiglio, ed, oltre al proponente, hanno facoltà di esprimere il loro parere i capigruppo eletti in consiglio, ciascuno per un periodo massimo di cinque minuti.

ART. 7

1. E' mozione d'ordine il richiamo alla legge, al regolamento o all'ordine del giorno, oppure il richiamo sul modo o sull'ordine con il quale sia stata posta la questione dibattuta o sul modo con il quale si intenda procedere alla votazione.
2. Il Sindaco aprirà la discussione e su questa potranno intervenire i Consiglieri che ne facciano richiesta per 5 minuti massimi; il Consiglio deciderà poi per alzata di mano.

ART. 8

1. E' fatto personale il ritenersi intaccato nella propria condotta, il sentirsi attribuire dichiarazioni od opinioni diverse da quelle espresse. Il Sindaco decide se il fatto personale sussiste o meno. Se la decisione del Sindaco non è accettata, il richiedente può appellarsi al Consiglio il quale decide con voto palese e senza discussioni.

ART. 9

1. Esauriti gli interventi dei Consiglieri, il Sindaco dichiara chiusa la discussione consiliare e, sentiti i capigruppo, può concedere la parola ai cittadini ed ai rappresentanti di persone giuridiche o istituzioni che ne facciano richiesta per 5 minuti massimi.

ART. 10

1. Al termine degli interventi dei cittadini o allo scadere del tempo per essi determinato e prima della votazione, anche se segreta, i Consiglieri possono fare dichiarazione di voto. Nelle dichiarazioni di voto il Consigliere deve limitarsi ad esprimere i motivi del voto proprio o del gruppo consiliare che rappresenta e non può parlare per più di cinque minuti.

ART. 11

1. Dopo le dichiarazioni di voto, si procede alla votazione.
2. La votazione può essere palese o segreta in conformità alle disposizioni di legge.
3. La votazione palese si effettua per alzata di mano o per appello nominale.
4. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, se questa è richiesta prima della proclamazione del risultato.
5. L'appello nominale è fatto per ordine alfabetico dei cognomi. I consiglieri risponderanno con un "sì" o con un "no" il cui significato sarà precisato dal Sindaco prima dell'inizio della votazione.
6. La votazione segreta si adotta per le deliberazioni concernenti persone e si effettua per mezzo di apposite schede su cui il votante scrive un "sì" o un "no", rispettivamente per l'approvazione o la reiezione della proposta e, in caso di nomine, i nomi delle persone che intende eleggere.
7. L'esito della votazione è constatato da tre Consiglieri, nominati scrutatori dal Sindaco in avvio di seduta, di cui almeno uno appartenente alla minoranza, se presente.

ART. 12

1. Il Sindaco ha il compito di mantenere l'ordine, di assicurare l'osservanza delle Leggi e la regolarità delle discussioni. A tal fine ha il potere discrezionale di comminare un richiamo ufficiale, da inserire a verbale, nei confronti di quei Consiglieri che rechino ostacolo, disturbo o molestia al regolare svolgimento della seduta.
2. Riguardo ai cittadini presenti ai lavori del Consiglio, il Sindaco, se ritiene, dà gli opportuni avvertimenti, indirizzati al singolo ma anche in forma generalizzata, al pubblico di tenere un comportamento consono al luogo in cui si trova. Qualora tali avvertimenti non sortiscano i risultati sperati, il Sindaco può ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine.
3. Qualora il comportamento intemperante dei Consiglieri o del pubblico determini l'impossibilità di proseguire la seduta, il Sindaco ha la facoltà di sospendere la stessa per il tempo ritenuto opportuno, salvo scioglierla definitivamente se, ripresa la seduta, la calma non risulti ristabilita.

ART. 13

1. Tutta l'attività del Consiglio appena descritte è documentata nel verbale delle adunanze, a cura del Segretario o di un funzionario verbalizzante.
2. Tale atto dovrà recare:
 - a) Data, luogo, ora di apertura e di chiusura dell'adunanza;
 - b) Gli estremi dell'atto di convocazione;
 - c) L'Ordine del Giorno;
 - d) Indicazione, in modo preciso e fedele, dei punti principali della discussione, non necessitando la riproduzione integrale delle stesse;
 - e) L'elenco dei presenti ad ogni singola votazione, con l'indicazione dei Consiglieri che hanno espresso un voto contrario e di quelli che si sono astenuti; di chi ha presieduto la riunione e di chi ha svolto le mansioni di segretario;
 - f) Di ogni votazione deve essere indicato il numero dei voti favorevoli e contrari ad eccezione di quelle deliberazioni assunte all'unanimità dei voti.
3. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere, in corso di seduta, che venga verbalizzato il suo voto ed i motivi del medesimo, nonché di chiedere le opportune rettificazioni. Ha, inoltre, facoltà di chiedere che nel verbale sia inserito, in forma integrale, qualsiasi intervento pronunciato od udito nel corso della seduta.
4. I verbali delle adunanze sono firmati dal Sindaco, dal Vice Sindaco e dal verbalizzante.

Art. 14

Dimissioni, decadenza, sostituzione e surroga dei consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio comunale entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate dichiarazioni seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

2. Quando le dimissioni riguardino metà o più dei Consiglieri comunali assegnati il Sindaco non può procedere alla convocazione del Consiglio Comunale per la surroga dei Consiglieri comunali dimissionari, ma deve darne immediata comunicazione al Prefetto per i conseguenti adempimenti.
3. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Nel caso di sospensione di un Consigliere comunale adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della Legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere Comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.

Art. 15

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in gruppi consiliari.
2. Ciascun gruppo consiliare deve essere formato da almeno 2 (due) consiglieri.
3. Nel gruppo misto possono confluire i consiglieri comunali che non costituiscono gruppo consiliare e che non aderiscono al gruppo consiliare della lista in cui sono stati eletti.
4. Ciascun consigliere, nel corso della legislatura può dichiarare la propria dissociazione dal gruppo di appartenenza.
5. Ciascun gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di capogruppo.
6. In mancanza di designazione assume le funzioni di capogruppo il consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti nell'ambito della lista di appartenenza.

Art. 16

Rappresentanza delle minoranze

Regolamento del Consiglio Comunale

Pag. 7

Allegato A) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25/06 Il segretario

1. Quando una legge speciale richiede che il Consiglio comunale elegga i propri rappresentanti in Enti, commissioni, anche comunali, aziende od altri organismi e sia prevista la rappresentanza delle minoranze si procederà alla votazione in forma segreta, con voto limitato ad uno salvo diversa disposizione di legge.

Art. 17

Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale può istituire, al suo interno Commissioni consultive permanenti, competenti in materia o gruppi di materie affini.
2. Le commissioni sono costituite nel rispetto del criterio proporzionale dei componenti tra le forze politiche rappresentate in Consiglio. La delibera di costituzione ne determina competenze, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità.
3. Le commissioni possono essere composte al massimo da 5 commissari.
4. Le commissioni esaminano preventivamente proposte di provvedimenti e svolgono studi su incarico degli organi competenti, avvalendosi eventualmente della collaborazione degli uffici comunali.
5. Il Sindaco e gli assessori possono partecipare a lavori delle commissioni, senza diritto di voto, ogni qualvolta loro stessi lo richiedano o su richiesta della stessa Commissione.

Art. 18

Commissione Consiliare per i regolamenti

1. Il Consiglio istituisce altresì una Commissione Consiliare permanente per la predisposizione dei progetti di regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio.
2. I regolamenti comunali sono approvati dai Consigli Comunali a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. I regolamenti comunali devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli e agli stessi deve essere data la più ampia pubblicità nei modi opportuni.